



Ravenna, 18 novembre 2010

Modifica al modulo contenente le dichiarazioni sulle "Terre e rocce da scavo"

E' stato riformulato il modulo relativo alle terre e rocce da scavo che viene richiesto in allegato ai Permessi di Costruire e alle DIA presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

La modifica del modulo non è stata causata da una recente modifica della normativa vigente, ma è stata decisa per aumentarne e migliorarne il contenuto informativo, in considerazione del fatto che, trattandosi di dichiarazioni collegate all'attuazione di norme a contenuto ambientale e non edilizio, poteva esistere il rischio che non fosse immediatamente evidente la funzione di tali dichiarazioni nell'ambito del procedimento edilizio.

In realtà, il complesso della normativa ambientale è comunque direttamente applicabile alla gestione di un cantiere edile in modo del tutto indipendente dal contenuto del titolo edilizio, e dipende dalla presenza delle singole attività considerate rilevanti dalla normativa di settore, nell'ambito non solo dello smaltimento delle terre da scavo, ma anche delle acque reflue e scarichi, emissioni in atmosfera, gestione del suolo, sostanze pericolose, amianto.... Le dichiarazioni acquisite nell'ambito del procedimento edilizio, quindi, non modificano comunque in nessun modo i già esistenti obblighi di rispetto delle norme ambientali, che, tra l'altro, non riguardano necessariamente tutti e solo i soggetti attivi nel procedimento di formazione del titolo edilizio, in quanto ad esempio il progettista, se non assume anche il ruolo di direttore lavori, non può essere considerato responsabile della gestione rifiuti del cantiere, mentre il proprietario-committente, per quanto in maniera mediata, non è esente fino alla conclusione dei lavori da un possibile profilo di responsabilità relativo alle eventuali infrazioni ambientali commesse nel cantiere, per le quali rileva comunque in modo prevalente la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori.

Le dichiarazioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo acquisite nel procedimento edilizio non hanno quindi la funzione di aumentare o diminuire le responsabilità dei soggetti responsabili del cantiere, ma hanno la funzione di consentire a chi realizza l'intervento edilizio di fruire della particolare possibilità offerta dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la possibilità di asportare dal cantiere le terre da scavo avviandole direttamente a un riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, oppure in processi industriali come sottoprodotti in sostituzione di materiali da cava, trasformando così il costo per lo smaltimento del materiale(in discarica, o per il recupero presso centri autorizzati), in un valore economico, che rimane a vantaggio di chi realizza l'intervento edilizio.

(In mancanza del riutilizzo delle terre e rocce da scavo secondo la modalità dell'art. 186, si ricorda, non è mai consentita a soggetti privati la asportazione di materiali da scavo - anche se non contaminati - da un terreno e il trasferimento in un'altra area, in quanto tale attività rientra automaticamente nelle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal Codice



dell'Ambiente, e come tale è consentita soltanto ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia.)

La possibilità di avviare a riutilizzo le terre da scavo è sottoposta a diverse condizioni, formali e sostanziali: una condizione formale è che il progetto di riutilizzo venga presentato già nell'ambito del Permesso di Costruire o della DIA (art. 186, comma 3 D.Lgs. 152/2006): è questo quindi il motivo della presenza del modulo "Dichiarazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo" tra i documenti da allegare alle pratiche edilizie.

Le condizioni sostanziali sono invece indicate in modo dettagliato nell'articolo 186, comma 1, del D.Lgs 152/2006, e tra queste ricordiamo le principali: si deve trattare di materiale da scavo allo stato naturale (ad esempio la presenza di una percentuale di macerie e materiale da demolizione non consente il riutilizzo), inoltre i suoli devono essere non contaminati, e oltre a questo deve esistere anche una compatibilità chimico - fisica fra le caratteristiche del terreno scavato e quelle del terreno presente nell'area in cui verrà riutilizzato.

Il sito di destinazione, ovvero l'opera o intervento nell'ambito della quale dovrà avvenire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, deve essere già individuato al momento della presentazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, e, anche se è consentito lo stoccaggio temporaneo dei materiali in un'area di deposito nel caso non sia possibile il trasferimento diretto dal cantiere di scavo a quello di riutilizzo, tale deposito temporaneo non dovrà comunque superare il periodo di un anno.

L'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 fornisce indicazioni anche sulla documentazione da predisporre, che deve essere costituita da studi più approfonditi, corredati da analisi di laboratorio, nel caso gli scavi avvengano in aree con destinazione d'uso produttivo, mentre può essere meno articolata se gli scavi interessano aree residenziali o agricole, e non vi sono elementi tali da ipotizzare possibili contaminazioni (ed esempio presenza di serbatoi interrati).

Una volta avviato l'intervento edilizio, la documentazione relativa al riutilizzo delle terre da scavo dovrà essere resa disponibile a chi effettuerà i trasporti del materiale, e dovrà essere presente in ogni viaggio, su ogni mezzo, a giustificazione del trasporto effettuato da soggetti non autorizzati alla gestione di rifiuti.

Al termine dell'intervento edilizio, infine, alla Comunicazione di fine lavori prevista dal RUE dovrà essere allegata una relazione del Direttore dei lavori relativa alla effettiva esecuzione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il dirigente Capo Servizio
Sportello Unico per l'Edilizia
Arch. Flavio Magnani

Allegato:
Modulo terre e rocce da scavo